

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 11/06/2020

FATTO

Il cliente nel ricorso espone:

- di essere titolare di n. 4 BFP tutti appartenenti alla serie Q/P;
- A fronte della richiesta di riscossione dei buoni, l'intermediario liquidato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli: in particolare, i rendimenti della serie Q/P sono indicati solo per i primi 20 anni;
- per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione dei buoni e la loro scadenza, il rendimento dei titoli avrebbe dovuto essere superiore rispetto a quello quantificato dall'intermediario, e precisamente di € 6.666,17 per i BFP del valore di L. 500.000, ed € 17.900,00 per i BFP del valore di L. 1.000.000.

Chiede la condanna in capo all'intermediario al rimborso di € 32.512,92 o della somma che risulterà in applicazione della dovuta ritenuta fiscale.

L'intermediario nelle controdeduzioni ha precisato che:

- ciascun buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%);
 - il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno;
 - mediante l'impiego dei moduli della serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese;
 - al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito;
- Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Ciascun buono in questione risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986. Sul fronte del titolo è leggibile la serie di appartenenza: serie Q/P, là dove sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P. Con specifico riguardo ai BFP nn. 46 e 54, sul retro risultano apposti due timbri, uno della serie Q/P e uno della serie P/O: tuttavia, la domanda del cliente è riferita ai soli rendimenti dal 21° al 30° anno, senza contestazione per la liquidazione dei primi 20 anni.

A tale riguardo, il Collegio richiama l'orientamento dei Collegi ABF che è nel senso di accogliere la domanda formulata dal Cliente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro del titolo. In assenza di timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento, prevale infatti l'eventuale dicitura presente sul titolo (anche se appartenente a emissione precedente). Detto orientamento è stato da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03.04.2020, il quale ha ritenuto di applicare il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono.

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA